

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1003

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBIERI, BONAVITA, CADDEO e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1994 (*)

Norme per favorire l'impiego dell'etanolo di origine agricola
e derivati come carburanti

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende presentare un testo per adeguare la legislazione italiana a quelle già in atto nei Paesi europei e negli Stati Uniti d'America.

L'impiego di etanolo anidro in miscela con la benzina è stato regolamentato in sede comunitaria con la direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, e in Italia con decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280. Gli Stati membri sono tenuti ad ammettere la miscelazione fino al 5 per cento.

La riduzione dell'uso del piombo nelle benzine è stata regolamentata dalla CEE con la direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985. Gli Stati membri sono tenuti a introdurre una benzina senza piombo con indice di ottano ridotto a 95 RON (*Research Octane Number*). Parallelamente rimane in distribuzione l'attuale benzina con piombo a 97 RON, nella quale però il contenuto di piombo è sceso a 0,15 g/litri a partire dal 1° giugno 1991.

L'etanolo può essere usato direttamente come additivo ossigenato nelle benzine oppure per produrre ETBE, (Etil-Ter-Butil-Etere), fratello chimico dell'MTBE, additivo altotanicamente attualmente usato nella produzione di benzine verdi. Il decreto legislativo n. 280 del 1994 ne ammette la miscelazione fino al 15 per cento.

Per questa via si può estendere il campo di applicazione dell'etanolo, contribuendo al miglioramento della qualità delle emissioni di elementi inquinanti in atmosfera e riducendo l'impiego di fonti di energia fossile. L'etanolo può essere impiegato anche ai fini termici per migliorare la combustione nelle centrali termoelettriche.

In questo caso non è necessario procedere alla sua disidratazione, con sensibile risparmio nei costi di produzione.

L'interesse maggiore nella produzione di etanolo di origine agricola risiede nelle am-

pie dimensioni del mercato di sbocco (energia, chimica, eccetera); nella facilità di produzione con processi che, pur suscettibili di notevoli miglioramenti, sono ampiamente noti; nella esistenza di materie prime che, finora pensate per scopi alimentari, già possono essere utilizzate oggi a questi fini (zuccheri, amidi) e alle quali si aggiungeranno, entro qualche anno, i lignocellulosici provenienti da paglie e cascami delle lavorazioni agricole, allargando sensibilmente le fonti di approvvigionamento.

A questo proposito, si deve aggiungere che l'introduzione di colture energetiche nella normale rotazione agraria può e deve interessare, anche alla luce degli indirizzi della nuova politica agricola comunitaria (regolamenti CEE nn. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993), tutti i terreni destinati a seminativi oltre a quelli in regime di *set-aside*.

In particolare, il disegno di legge mira a:

defiscalizzare l'etanolo sia in miscela con benzina che per la produzione di ETBE. Si tratta in pratica di ripristinare quanto previsto in materia dal decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, più volte prorogato, e scaduto il 31 dicembre 1992;

limitare la defiscalizzazione al solo etanolo di origine agricola (bioetanolo) prodotto con le materie prime rinnovabili di origine comunitaria che presentano il bilancio più favorevole in termini economici ed energetici;

permettere che anche l'alcool da vino detenuto dall'EIMA sia provvisoriamente utilizzato a questi fini nella entità necessaria a coprire la differenza tra fabbisogno complessivo di etanolo e produzione programmata da materie prime agricole. In

questo caso non deve essere prevista la defiscalizzazione, trattandosi di un prodotto già di proprietà dello Stato. Le aste che saranno bandite dall'EIMA regoleranno il quantitativo da immettere sul mercato; i prezzi di aggiudicazione rifletteranno il valore economico che gli operatori attribuiscono al prodotto;

promuovere la nascita di impianti per la produzione di bioetanolo ottenuto da materie prime oggi disponibili. Gli impianti, pur restando di carattere sostanzialmente sperimentale, devono avere già dimensioni industriali per consentire una effettiva crescita del *know how* su tutte le fasi del processo e un definitivo accertamento degli aspetti economici. Queste iniziative possono essere finanziate nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura);

appoggiare la ricerca e la sperimentazione nel campo di nuove varietà e specie specificatamente adatte a questo impiego.

Questo obiettivo dovrebbe raggiungere entro la fine del quinquennio alcune migliaia di ettari di coltivazioni sperimentali specializzate. Specifici progetti possono essere finanziati nell'ambito delle iniziative del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli enti regionali di sviluppo agricolo;

sostenere la ricerca e la sperimentazione sul miglioramento dei processi di trasformazione industriale presso laboratori privati e pubblici, università, eccetera. A questo scopo si può fare riferimento, fra l'altro, alla delibera CIPE del 10 luglio 1985 in attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sull'innovazione tecnologica.

È opportuno ribadire che la defiscalizzazione dei biocarburanti non è una perdita secca per l'erario in quanto l'avvio di una filiera agro-energetica consente un sostanziale recupero in termini sia finanziari che sociali e occupazionali.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) «benzina», qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento dei motori, a combustione interna ed accensione comandata, utilizzato per la propulsione dei veicoli;

b) «benzina priva di piombo», qualsiasi benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 grammi di piombo per litro (g. Pb/l);

c) «benzina contenente piombo», qualsiasi benzina, il cui tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, non sia superiore comunque a 0,15 g. Pb/l.

Art. 2.

1. Le autorità statali o regionali, rispettivamente competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria, provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione equilibrata su tutto il territorio nazionale della benzina priva di piombo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, non si applicano se in contrasto o difformi con quanto previsto nel presente articolo.

Art. 3.

1. Le benzine per autoveicoli di cui all'articolo 1 possono essere messe in vendita con alcool etilico anidro denaturato di origine agricola in una percentuale non superiore al 5 per cento in volume. Le benzine

per autoveicoli di cui all'articolo 1 possono essere altresì miscelate in una percentuale non superiore al 15 per cento in volume con additivi ossigenati a base di alcool etilico anidro denaturato di origine agricola.

2. L'alcool etilico anidro denaturato di origine agricola usato per la miscelazione deve avere una gradazione non inferiore a 99,9 per cento di volume alla temperatura di 20 gradi centigradi.

3. L'alcool etilico anidro denaturato di origine agricola usato per la miscelazione con la benzina deve avere la seguente composizione:

a) acqua: massimo 0,01 per cento di volume;

b) denaturante: nei limiti di cui al comma 4.

4. Come denaturante speciale deve essere usata benzina priva di piombo in ragione del 5 per cento in volume.

Art. 4.

1. L'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) è autorizzato a far disidratare e denaturare l'alcool etilico di origine agricola ad esso conferito, al fine di una successiva miscelazione con la benzina o per la produzione di additivi ossigenati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i conferimenti di alcool all'EIMA potranno essere effettuati unicamente con alcool assoluto, per consentire una diretta miscelazione con la benzina.

Art. 5.

1. L'alcool etilico anidro denaturato di origine agricola usato in miscela con la benzina come carburante per autotrazione o utilizzato per produrre additivi ossigenati non è soggetto all'imposta di fabbricazione sugli spiriti, ai diritti erariali speciali nonchè al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

